

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 978)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PARRI, CALEFFI e MACAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1960

Proroga dei termini per bandire i concorsi universitari per l'anno accademico 1960-61

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 dicembre 1952, n. 2754, modificando le disposizioni anteriormente vigenti (comma II dello articolo 65 e comma I dell'articolo 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) ha stabilito che agli effetti dei concorsi universitari da indirsi entro il mese di marzo di ogni anno sono valide le proposte formulate dalla Facoltà o Scuole interessate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Con disposizione recentissima (decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1959, n. 1107, che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 31 dicembre 1959) è stata effettuata la assegnazione a varie Facoltà per l'anno 1960-61 di 30 posti di professore istituiti con l'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Senonchè la data del decreto ha praticamente impedito ad alcune Facoltà di chiedere — in relazione ai nuovi posti di ruolo ad essi assegnati — la

apertura del concorso entro il termine su ricordato del 31 dicembre 1959.

Allo scopo di consentire, nell'anno accademico in corso, il bando dei concorsi per la effettiva utilizzazione, a decorrere dall'anno accademico 1960-61, dei nuovi posti di ruolo assegnati con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107, si rende necessaria una disposizione legislativa che proroghi i termini per le richieste da parte delle Facoltà universitarie ed in conseguenza anche il termine ultimo per la emanazione del bando dei concorsi universitari, attualmente stabilito al 31 marzo.

A tal fine, mira l'unito disegno di legge, opportuno per non frustrare per quest'anno accademico l'ampliamento degli studi universitari voluto dalla legge del marzo 1958, necessario per sanare alcune situazioni di stridente disparità insorte tra le Facoltà interessate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Limitatamente ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e assegnati per l'anno accademico 1960-61 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107, il termine stabilito per le proposte di concorso a cattedre nelle Università o Istituti di istruzione superiore è prorogato fino al 15 marzo 1960 e il termine per il bando dei concorsi è prorogato sino al 30 aprile 1960.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.